#### Cassazione civile sez. III, 20/06/2025, n. 16594

## Svolgimento del processo

1. (*omissis*), nella dichiarata qualità di erede di (*omissis*), ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3136/21, del 22 dicembre 2021, della Corte dâ??Appello di Bologna, che â?? in accoglimento solo parziale del gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 20056/16, del 21 giugno 2016, del Tribunale di Bologna (respingendo, invece, lâ??appello incidentale condizionato di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, volto ad accertare il difetto della suddetta qualità in capo allâ??odierno ricorrente) â?? ha così provveduto.

Essa, innanzitutto, ha ritenuto operante la presunzione di pari responsabilitÃ, dellâ??odierno ricorrente e di (*omissis*), nella causazione del sinistro stradale del 22 maggio 2002, a seguito del quale il primo ebbe a riportare delle macrolesioni, in relazione alle quali il medesimo (*omissis*), quale asserito erede del padre (*omissis*), ha fatto valere la pretesa risarcitoria già azionata dal proprio genitore per lesione del rapporto parentale. Su tale presupposto, inoltre, il giudice dâ??appello ha liquidato, in favore dellâ??allora appellante, lâ??importo di Euro 20.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

2. Riferisce, in punto di fatto, lâ??odierno ricorrente di aver incardinato â?? prima dellâ??instaurazione del presente giudizio, nel quale, come detto, ha agito â??iure hereditatisâ?•, per conseguire il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale patito dal proprio preteso genitore â?? una diversa controversia risarcitoria, in relazione ai danni subiti, in proprio, sempre in ragione del sinistro stradale di cui Ã" stato vittima, consistito nella collisione tra lâ??autovettura guidata dalla (*omissis*) e la bicicletta dal medesimo condotta. Conclusasi tale controversia con una transazione stragiudiziale (in forza della quale (*omissis*) conseguiva il pagamento di Euro 360.000.000, senza alcun addebito di responsabilità concorsuale), il giudizio promosso dal preteso padre, (*omissis*), si interrompeva â?? senza essere riassunto da alcuno â?? con il decesso dellâ??attore.

Solo in seguito, (*omissis*) e (*omissis*) â?? sul presupposto di essere gli eredi del defunto genitore ( *omissis*) â?? agivano, nei confronti della (*omissis*) e della sua assicuratrice per la â??RCAâ?•, società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, dâ??ora in poi, Unipolsai, per far valere il danno, subito dal supposto â??de cuiusâ?•, in ragione della lesione del rapporto parentale.

Il primo grado di giudizio â?? nel quale si costituiva la sola società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI â?? si concludeva con la declaratoria di difetto di legittimazione di (*omissis*) e con il rigetto della domanda risarcitoria di (*omissis*), essendosi ritenuto â??non sufficientemente provatoâ?• il danno patito dal defunto genitore.

Esperito gravame, in via di principalit $\tilde{A}$ , soltanto dall $\hat{a}$ ??odierno ricorrente (e non pure dalla sorella Lucrezia), nonch $\tilde{A}$ © in via incidentale condizionata da Unipolsai, il giudice d $\hat{a}$ ??appello accoglieva parzialmente il primo, nei termini gi $\tilde{A}$  sopra meglio illustrati, respingendo il secondo.

- **3**. Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione (*omissis*), sulla base â?? come detto â?? di tre motivi.
- **3.1**. Il primo motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. â?? violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2054 e 2700 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., â??per avere la Corte territoriale attestato la responsabilità concorsuale e paritaria di A.A. nella causazione del sinistro stradale oggetto di causa, per incongruità degli argomenti, per omesso esame di un fatto decisivo connesso alla non contestazione della responsabilità del sinistroâ?•, oltre che per aver â??ritenuto come prova della corresponsabilità il verbale della Polizia Municipale e per aver fatto scorretta applicazione dei principi in ordine alla valutazione delle prove documentali ed oraliâ?•.

Il ricorrente assume di aver â??sempre ascritto lâ??esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta di guida di (*omissis*), la quale nellâ??effettuare una svolta a sinistra allâ??incrocio regolato da semaforo â?? rosso, come dichiarato dal teste (*omissis*) â?? dopo aver rallentato tanto da convincere (*omissis*) che gli stesse riservando di proseguire la sua marcia, ometteva di dare la precedenza allo stesso, urtandolo violentementeâ?•.

Orbene, con il presente motivo viene dedotto, innanzitutto, che la convenuta società assicuratrice â??non ha mai espressamente e specificamente contestato la circostanza dellâ??esclusiva responsabilità della (*omissis*)â?•, da ritenersi, pertanto, provata, a norma dellâ?? art. 115, comma 2, cod. proc. civ.

Difatti, anche a ritenere che la dinamica del sinistro non sia stata esattamente chiarita (ma  $\cos \tilde{A} \neg$  non  $\tilde{A}$ ", assume il ricorrente), la non contestazione della stessa comporterebbe lâ??esonero, per lâ??attore, dalla necessit $\tilde{A}$  di provarla.

Ciò nonostante, la Corte territoriale ha ritenuto sussistere la concorrente (e paritaria) responsabilità di esso (*omissis*) nella causazione del sinistro. Esito al quale Ã" pervenuta sul duplice presupposto che non risultava â??adeguatamente chiaritoâ?• se lâ??auto condotta dalla ( *omissis*) si fosse mossa con la luce semaforica rossa oppure verde, e che, in ogni caso, sussisteva â??un profilo di colpaâ?• nella condotta dello stesso (*omissis*), perché lâ??automobilista avrebbe avuto â??ragione di ritenere, vista la segnaletica stradaleâ?• â?? la quale imponeva allâ??odierno ricorrente di svoltare a destra e non di procedere diritto, così immettendosi nella corsia riservata soltanto agli autobus â?? â??che il ciclista non procedesse dirittoâ?•.

Tanto premesso, il ricorrente sottolinea che lâ??art. 2054, comma 1, cod. civ. prevede una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, salvo che non provi di aver

fatto tutto il possibile per evitare il danno. Orbene, tale prova può essere raggiunta anche indirettamente, â??ad esempioâ?• â?? osserva sempre il ricorrente â?? â??attraverso la dimostrazione che il sinistro si sia verificato a causa di un comportamento altrui o un evento esterno imprevedibile ed inevitabileâ?•.

Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta non avrebbe assolto tale onere probatorio, né in sua assenza, prosegue il ricorrente, â??può supplire il Giudice, mediante il ricorso ad astratte considerazioni svincolate da qualsivoglia concreto e specifico richiamo alle circostanze del sinistroâ?•. Infatti, il ragionamento svolto nella sentenza impugnata difetterebbe della â??necessaria integrazione argomentativa e la motivazione in essa contenuta ha carattere apodittico, e dunque gravemente illogicoâ?•, donde la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e, conseguentemente, degli artt. 1227, 2054 e 2700 cod. civ., essendo, in ogni caso, il risultato di â??un procedimento deduttivo manifestamente implausibile nel percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenzeâ?•.

In particolare, il giudice dâ??appello avrebbe dovuto dare â??prevalenza alle dichiarazioni spontanee delle personeâ?•, raccolte

nellâ??immediatezza dei fatti, â??rispetto alla â??libera interpretazioneâ?•â?• delle risultanze istruttorie. E ciò perché la (*omissis*) ebbe a dichiarare â?? agli agenti della polizia municipale accorsi sul luogo del sinistro â?? di non essere â??in grado di ricordare il colore del semaforoâ?• al momento della sua svolta a sinistra, soggiungendo, inoltre, di non aver â??visto assolutamente la biciclettaâ?•, mentre il teste (*omissis*), per parte propria, ha affermato, quanto alla luce del semaforo, di aver â??visto che era rosso per le autoâ?•.

In definitiva, la conclusione della Corte felsinea sarebbe unicamente fondata sulla suggestiva ed errata convinzione, priva di alcun concreto riscontro, che la (*omissis*) â??aveva ragione di ritenere, vista la segnaletica stradale, che il ciclista non procedesse drittoâ?•.

**3.2**. Il secondo motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. â?? violazione e falsa applicazione dellâ??art. 2054, comma 2, cod. civ. e dellâ??art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dettato una motivazione totalmente illogica, apodittica e, in estrema sintesi, sostanzialmente apparente a fondamento dellâ??attribuzione di un ruolo (con)causale alla condotta stradale di A.A. nella causazione del sinistro dedotto in giudizio e dunque per avere ritenuto non superata la presunzione di corresponsabilitĂ dei conducenti ex art. 2054, comma 2, cod. civ., accertando il concorso di colpa nella misura del 50 per cento.

Premette il ricorrente che la presunzione di pari responsabilitÃ, di cui allâ??art. 2054, comma 2, cod. civ., â??ha funzione meramente sussidiaria, operando esclusivamente nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato lâ??evento dannosoâ?•.

Nondimeno, la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno â?? idonea a superare tale presunzione â?? potrebbe risultare anche indirettamente, e cioÃ" tramite lâ??accertamento del collegamento eziologico esclusivo dellâ??evento dannoso con il comportamento dellâ??altro conducente. Ciò Ã" quanto si sarebbe verificato nellâ??ipotesi che occupa, visto che â?? come riconosce lo stesso giudice dâ??appello â?? â??la (*omissis*) non si era affatto accorta del ciclistaâ?• e il teste (*omissis*) ha riferito che la luce semaforica era rossa, in direzione centro cittÃ, ovvero quella percorsa dallâ??automobilista. Nel caso di specie, infatti, â??non sussisteva alcun elementoâ?• â?? osserva il ricorrente â?? â??che potesse obiettivamente far ritenere non accertata lâ??assenza di ogni possibile addebito a carco del ciclistaâ?•, mentre, per contro, risulta accertata la consumazione, da parte della conducente lâ??autovettura, â??di ben due, gravi, infrazioni stradaliâ?•, e cioÃ" â??il passaggio con luce semaforica rossa e la mancata concessione della precedenza alla biciclettaâ?•.

**3.3**. Il terzo motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. â?? violazione e falsa applicazione dellâ??art. 2059 cod. civ. e degli artt. 2 e 3 Cost., â??avendo la Corte territoriale in merito al â??quantumâ?• liquidato, in via puramente equitativa, il danno da lesione del rapporto parentale subito dal genitoreâ?•, nonché dellâ??art. 111 Cost. e degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 156 cod. proc. civ., â??per avere la Corte territoriale liquidato il danno da lesione del rapporto parentale senza alcun ancoraggio a parametri obiettivi, da cui il carattere arbitrario della decisioneâ?•, non essendo â??dato comprendere da dove siano emersi i valori monetari indicatiâ?•

Premette il ricorrente che il danno da lesione del rapporto parentale va identificato â??nella duplice dimensione del c.d. danno morale ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dellâ??afflizione e della compromissione dellâ??ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale)â?•, nonché, â??sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettivaâ?•.

Nella specie, â??negato in entrambi i gradi di giudizio il diritto al risarcimento del danno biologico subito da (*omissis*) (necessariamente da intendere come danno alla salute dello stesso, e dunque come lesione della propria integrit psico-fisica conseguente al sinistro occorso al figlio), la Corte avrebbe potuto procedere ad una congrua personalizzazione del danno da lesione del rapporto parentale e in assenza della quale essa e ?? secondo il ricorrente e ?? sarebbe, pertanto, incorsa in e ??un irriducibile difetto motivazionale e ?•.

In particolare, la censura del ricorrente si appunta sulla â??mancanza di un passaggio logico fra le circostanze evidenziate e gli importi identificatiâ?•, rimarcando che, nella specie, quanto â??resta privo di motivazione, e che rende quindi apparente quella resa nel provvedimento, Ã" il perché di quei determinati importi, poste in premessa le circostanze evidenziateâ?•.

Nel muovere dallâ??assunto che nella liquidazione del danno non patrimoniale non Ã" consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, dovendosi preferire lâ??uniformità assicurata dal c.d. â??sistema tabellareâ?• (Ã" citata Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2017, n. 12470), il ricorrente evidenzia di aver richiesto â?? come già il suo preteso padre (*omissis*), nel giudizio estintosi con la morte del medesimo â?? lâ??applicazione delle tabelle milanesi del 2009, allora vigenti. Evidenzia, altresì, â??come la Corte territoriale, nella liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, abbia ritenuto sì significativo il criterio della convivenza e dellâ??intensità dellâ??invaliditÃ, ma risulti tacere circa la giovane età della persona offesa (42 anni) e sul dolore arrecato al fragile padre, già da poco vedovo, â??sicché lâ??ammontare liquidato Ã" palesemente non congruo rispetto al caso concreto, perché irragionevole e sproporzionato per difetto in relazione a quello previsto dal sistema tabellareâ?•.

Dâ??altra parte, si rammenta pure come questa Corte abbia puntualizzato che â??al fine di garantire non solo unâ??adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche lâ??uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre lâ??adozione del criterio a punto, lâ??estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e lâ??elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, lâ??età della vittima, lâ??età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché lâ??indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sullâ??importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che lâ??eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabellaâ?•.

Rispondenti, in particolare, a tale modello sono state ritenute le tabelle romane, giacché esse â?? sottolinea il ricorrente â?? prevedono, â??ormai dal 2007 e con alcuni correttivi apportati nel 2009â?•, per tale tipo di danno non patrimoniale, nellâ??ottica di una maggiore personalizzazione, â??un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni puntoâ?•.

Ciò premesso, posto che la tabella romana quantifica il valore di ogni punto, per lâ??anno 2019, in Euro 6.000,00, nel caso che qui occupa i â??parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono rappresentati:

- A) dalla relazione di parentela con il danneggiato â?? Il genitore ha 20 punti;
- B) dal coefficiente relativo al numero dei familiari â?? Unico familiare ha 1 punto;
- C) dallâ??età del danneggiato â?? 42 anni conducono a 6 punti nel caso di specie;

D) dallâ??età del soggetto da risarcire â?? 75 anni di età conducono a 2 punti nel caso di specieâ?•.

Di talché,  $\hat{a}$ ??tale operazione matematica condurrebbe $\hat{a}$ ? $\hat{a}$ ?? nel presente caso  $\hat{a}$ ??  $\hat{a}$ ??al seguente risultato: 29 punti x 6.000,00 valore unitario x 45% invalidità = 78.300,00 $\hat{a}$ ? $\hat{a}$ .

- **4**. Ha resistito allâ??avversaria impugnazione, con controricorso, Unipolsai, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di due motivi.
- **4.1**. Il primo motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. â?? â??violazione e falsa applicazione di norme di diritto (error in iudicando) ed in particolare dellâ??art. 2697 cod. civ.â?•, per â??mancata prova della qualifica di figlio ed unico erede del de cuius in capo a ( *omissis*)â?•.

Si censura la sentenza impugnata per aver disatteso lâ??appello incidentale condizionato, con il quale era stata censurata la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rigettato lâ??eccezione preliminare â?? rilevabile anche dâ??ufficio â?? di mancanza di prova circa il fatto che lâ??odierno ricorrente (*omissis*) â??sia davvero figlio ed unico erede del defunto (*omissis*)â?•, eccezione formulata da Unipolsai sin dalla costituzione nel primo grado di giudizio.

Si assume, infatti, che la Corte di merito, â??con una motivazione del tutto errata e contraddittoriaâ?•, Ã" â??giunta ad accertare la sussistenza della legittimazione attiva dellâ??odierno ricorrente, basando il proprio convincimento su semplici â??convinzioniâ?• prive di alcun supporto probatorio sia in fatto che in dirittoâ?•, giacché â??i numerosi certificati di stato di famigliaâ?•, richiamati nella motivazione, sono rappresentati â??esclusivamente da certificati di residenza e di stato di famiglia anagraficaâ?•, i quali â??indicano le persone che risiedono insieme in un certo indirizzoâ?•, senza però nulla riferire â??se e quale rapporto di parentela intercorra tra tali personeâ?•.

Per contro, il rapporto di paternità â??avrebbe invece potuto (e dovuto) facilmente essere provato con la produzione di un estratto per riassunto del certificato di nascita con indicazione della paternitÃ, come previsto dallâ??art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432â??.

In ogni caso, sostiene la ricorrente incidentale, â??anche qualora si ritenesse provato il rapporto di filiazione â?? la cui sussistenza in questa sede viene nuovamente del tutto contestata â?? lâ??istante avrebbe dovuto provare anche la sua qualità di unico erede, fatto costitutivo della domanda, senza la cui prova, in realtÃ, non sussiste alcuna legittimazione a richiedere iure hereditatis lâ??intero diritto di credito spettante al de cuius come in questa sede pretesoâ?•.

La sentenza, inoltre, sarebbe  $\hat{a}$ ??contraddittoria $\hat{a}$ ?•, e ci $\hat{A}^2$   $\hat{a}$ ??in quanto il primo grado di giudizio  $\hat{A}$ " stato iniziato anche dall $\hat{a}$ ??altra presunta figlia (ed erede soprattutto) del signor (*omissis*),

signora (omissis)â?•, la cui legittimazione ad agire Ã" stata, invece, esclusa.

**4.2**. Il secondo motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. â?? â??violazione e falsa applicazione di norme di diritto (error in iudicando) ed in particolare degli artt. 1223, 1226, 2059 e 2697 cod. civ.â?•, per â??errato riconoscimento della sussistenza del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentaleâ?•.

Si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato lâ??esistenza del danno da lesione del rapporto parentale sul presupposto che (*omissis*) convivesse, â??al momento dellâ??incidente, con il figlioâ?•, e ovviamente si giovasse â??del rapporto con questi, che sul piano pratico lo aiutava nei compiti della vita quotidiana più faticosi, gli consentiva di avere una vita più attiva di quella che avrebbe potuto svolgere in autonomia, e costituiva motivo di serenità , nel momento in cui lâ??età lo rendeva più fragileâ?•, sottolineando trattarsi di â??normali aspetti di una vita familiare condivisa, come avevano padre e figlio, che possono ritenersi acquisiti presuntivamenteâ?•.

Assume, tuttavia, la ricorrente incidentale che nella fattispecie, in realt $\tilde{A}$ ,  $\hat{a}$ ??non  $\tilde{A}$ " stata formulata alcuna allegazione idonea ad avvalorare la sussistenza di un profondo legame di comunanza di vita ed affetti con il danneggiato, che sarebbe venuto meno a seguito del sinistro per cui  $\tilde{A}$ " giudizio $\hat{a}$ ?•.

Viene, inoltre, dedotto che â??(*omissis*), a seguito del sinistro per cui Ã" causa, ha subito delle lesioni e delle limitazioni (cicatrici, mobilizzazione del collo ridotta di un 1/3) e dei disturbi alle mani, che attenevano sostanzialmente alla â??alterazione della sensibilità tattile e termicaâ?•â?• e che, per parte propria, (*omissis*) â??Ã" sempre stato pienamente autonomo in ogni atto del vivere quotidiano, tanto da escludere che in siffatta situazione potesse venir meno od essere alterata la relazione affettiva e di comunanza di vita ed affettiâ?• tra padre e figlio.

Su tali basi, dunque, si osserva che lâ??orientamento di questa Corte â?? che pure ha riconosciuto la legittimazione dei congiunti del c.d. macroleso a formulare la richiesta risarcitoria del danno non patrimonialeâ?•, inteso come danno morale â?? ha, però, precisato che occorre â??di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimentoâ?•.

- **5**. Sono rimaste solo intimate (*omissis*) e (*omissis*).
- **6**. La trattazione del ricorso Ã" stata fissata ai sensi dellâ??art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
- 7. Il ricorrente principale ha presentato memoria.
- 8. Il Collegio si Ã" riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

#### Motivi della decisione

- **9**. Reputa questo Collegio di dover esaminare, con prioritÃ, il ricorso incidentale di Unipolsai, in ragione del carattere pregiudiziale della questione oggetto del suo primo motivo.
- **9.1**. Invero, lâ??odierna ricorrente incidentale â?? già integralmente vittoriosa, allâ??esito del primo grado di giudizio â?? ha visto, in appello, non solo parzialmente accogliere, in riforma della decisione del Tribunale, la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da (*omissis*), ma pure respingere il gravame, da essa esperito in via incidentale condizionata, con cui si era eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo ad esso.

Essendo, dunque, intervenuta una decisione espressa su tale eccezione, qui messa in discussione da Unipolsai con ricorso incidentale non condizionato, lâ??esame della stessa va condotto con priorità (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 31 ottobre 2024, n. 23271, Rv. 633364-01, nonché, â??a contrarioâ?•, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 25 settembre 2024, n. 25694, Rv. 672453-01).

- **9.1**. Il primo motivo del ricorso incidentale Ã" fondato.
- 9.1.1. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, â??in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove lâ??azione (o specularmente vi contraddica) nellâ??asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del dirittoâ?•, nel caso di specie al risarcimento dei danni, â??deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza allâ??onere di cui allâ??art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualitÃ di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)â?•, precisandosi che, â??per quanto concerne la delazione dellâ??ereditÃ, tale onere â?? che non Ã" assolto con la produzione della denuncia di successione â?? Ã" idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali Ã" dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ.� (così, in motivazione, Cass. Sez. ord. 11 agosto 2021, n. 22730, Rv. 662065-01; sulla necessità che â??il rapporto di parentela con il â??de cuiusâ?•, quale titolo che, a norma dellâ??art. 565 cod. civ., conferisce la qualitA di eredeâ?•, sia â??provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione â?? quali la nascita, la morte o il matrimonio â?? essere data con ogni mezzoâ?•, si vedano pure Cass. Sez. 2, sent. 12 luglio 2024, n. 19254, Rv. 671727-01; Cass. Sez. 2, ord. 14 ottobre 2020, n. 22192, Rv. 659330-01; Cass. Sez. 2, sent. 29 marzo 2006, n. 7276, Rv. 587734-01; Cass. Sez. 2, sent. 4 maggio 1999, n. 4414, Rv. 525973-01).

Alla stregua di tale principio, pertanto, non può affatto ritenersi â?? come invece reputa la sentenza impugnata â?? â??superflua la produzione degli atti dello stato civile a supporto della

prova della qualit $\tilde{A}$  di erede, atteso che la??azione proposta per far valere un credito del de cuius, costituisce tacita accettazione della??eredit $\tilde{A}$  a?•, dal momento che, rispetto alla prova della??accettazione della??eredit $\tilde{A}$ , preliminare era quella della prova della qualit $\tilde{A}$  di erede, in quanto figlio.

In altri termini, lâ??errore commesso dalla Corte territoriale Ã" consistito nel ritenere che la dimostrazione dello â??statusâ?• di figlio â?? che doveva precedere quella della qualità di erede, a raggiungere la quale Ã" certamente idonea lâ??accettazione tacita dellâ??ereditÃ, anche mediante lâ??esercizio dellâ??azione giudiziaria volta a far valere i diritti del dante causa (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 19 marzo 2018, n. 6745, Rv. 647819-01, pronuncia che, non casualmente, concerne una fattispecie in cui non era, però, in contestazione la qualità di figlio) â?? potesse dirsi raggiunta, fuori dei casi in cui gli atti dello stato civile manchino, mediante presunzioni, e non con estratti di atti dello stato civile.

Difatti, nella specie, non può attribuirsi rilievo ai â??numerosi certificati di stato di famiglia da cuiâ?• â?? secondo quanto si legge in sentenza â?? â??si trae la costante convivenza di (*omissis*) e (*omissis*) allâ??interno dello stesso nucleo familiare, seppure spostatosi in luoghi di residenza diversi, nel tempoâ?•. Infatti, se Ã" vero che â?? a norma dellâ??art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 â?? il certificato di stato di famiglia attesa lâ??esistenza di una famiglia anagrafica (â??un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinitÃ, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comuneâ?•), esso, nel caso di specie, avrebbe potuto costituire prova dello â??statusâ?• di figlio solo ove avesse certificato, unitamente al dato della coabitazione, anche il rapporto di paternità /filiazione che legava (*omissis*) e (*omissis*) (cfr., a pag. 9 della motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 26 giugno 2018, n. 16814, Rv. 649422-01).

Parimenti, sebbene per ragioni diverse, neppure potrebbe darsi rilievo â?? come sostenuto da ( *omissis*) nella propria memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. â?? né a pretesi comportamenti di â??non contestazioneâ?• del rapporto di filiazione, perché posti in essere nellâ??ambito non del presente giudizio, ma di altri contenziosi (in un caso, peraltro, neppure tra le stesse parti), né alla deposizione testimoniale â?? resa in taluna di tali diverse sedi processuali â?? da ( *omissis*).

Difatti, quanto ai primi, deve qui ribadirsi che la â??non contestazioneâ?• ha lâ??effetto di dispensare la parte â?? che quel fatto non contestato abbia allegato â?? dalla necessità di provarlo solo nellâ??ambito del giudizio in cui tale comportamento sia stato assunto, atteso che il principio di non contestazione opera esclusivamente allâ??interno di esso, giacché trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova dei fatti che integrano il â??thema decidendumâ?• di quello specifico giudizio (si veda, in tal senso, Cass. Sez. Lav., ord. 1 febbraio 2021, n. 2174, Rv. 660331-01).

Quanto, invece, alla deposizione testimoniale â??aliundeâ?• resa da (*omissis*), se Ã" innegabile che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata

costituisce documentazione (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 840, Rv. 633913-01), deve sottolinearsi che, nel caso di specie, ciò non risulta avvenuto, sicché giammai questa Corte potrebbe fare riferimento ad una risultanza probatoria alla quale la sentenza impugnata non ha inteso riferirsi.

Infine, in merito alla pretesa tardività dellâ??eccezione sollevata da Unipolsai, giacché â?? secondo quanto assume il (*omissis*), sempre nella propria memoria â?? essa sarebbe stata proposta in primo grado â??allorquando erano già spirati i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.â?•, deve rilevarsi che tale eccezione, giacché relativa a â??materia attinente al contraddittorioâ?•, nonché mirando â??a prevenire una sentenza â??inutiliter dataâ?•, comporta una â??verifica, anche dâ??ufficio, in ogni stato e grado del processoâ?•, col â??solo limiteâ?• â?? qui insussistente â?? â??della formazione del giudicato internoâ?• (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 9 febbraio 2012, n. 1912, Rv. 620484-01; Cass. Sez. Lav., sent. 8 agosto 2012, n. 14243, Rv. 623528- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 6 dicembre 2018, n. 31574, Rv. 651972- 01; Cass. Sez. 5, sent. 24 dicembre 2020, n. 29505, Rv. 660293-01).

10. Lâ??accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale comporta lâ??assorbimento del secondo, nonch $\tilde{A}$ © del ricorso principale.

La sentenza impugnata, dunque, va cassata in relazione, con rinvio alla Corte dâ??Appello di Bologna in diversa composizione, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto â?? preclusi in questa sede â?? in merito allâ??impossibilità di produrre gli atti dello stato civile.

Pertanto, nellâ??assumere la decisione nel merito, e provvedere alla conseguente regolazione delle spese processuali (anche della

presente sede di legittimitÃ), il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:

â??Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria che sarebbe stata azionabile dal proprio genitore defunto può provare lâ??avvenuta accettazione tacita dellâ??eredità anche mediante lâ??esercizio dellâ??azione giudiziaria volta a far valere i diritti spettante al proprio dante causa, ma a condizione che sia stato provato â?? o risulti incontestato in quel giudizio â?? il suo status di figlioâ?•.

11. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta lâ??omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalitĂ e degli altri dati identificativi del ricorrente principale, dellâ??intimata (*omissis*), e del loro preteso genitore (*omissis*), ai sensi dellâ??art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

## P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il secondo e il ricorso principale, e per lâ??effetto cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte dâ??Appello di Bologna in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimitA.

Dispone che, ai sensi dellâ??art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalitA ed altri dati identificativi del ricorrente principale, dellâ??intimata (omissis) e del loro preteso genitore, (omissis).

Così deciso in Roma, allâ??esito dellâ??adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 14 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2025.

Massima: In tema di azione risarcitoria esercitata iure hereditatis per diritti spettanti al genitore defunto, la prova della qualit $\tilde{A}$  di erede  $\hat{a}$ ?? inclusa quella derivante da accettazione tacita dell'eredit $ilde{A}$ , anche tramite l'esercizio dell'azione giudiziaria  $\hat{a}$ ??  $ilde{A}$ " subordinata alla preliminare e indefettibile dimostrazione dello status di figlio. Tale status deve essere provato attraverso la produzione degli atti dello stato civile, come l'estratto per riassunto del certificato di nascita con indicazione della paternit $ilde{A}$  . I certificati di stato di famiglia, attestanti la mera coabitazione, non sono sufficienti a dimostrare il rapporto di filiazione se non lo certificano espressamente. L'eccezione di difetto di legittimazione per mancanza di tale prova, attenendo al contraddittorio,  $\tilde{A}$ " rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.

# Supporto Alla Lettura:

## ACCETTAZIONE TACITA EREDITAâ??

Lâ??accettazione tacita o per facta concludentia di ereditA si determina ogniqualvolta il chiamato allâ??ereditÃ, titolare di una **delazione attuale**, compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontA di accettare.